

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile**

Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. xxxx del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 gennaio 2023, e vertente

tra

DEBITORE ESECUTATO;

PARTE OPPONENTE

e

CREDITORE PROCEDENTE, SURROGANTE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, CUSTODE GIUDIZIARIO, DELEGATO ALLA VENDITA

PARTI OPPOSTE CONTUMACI

Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

FATTO – Con ricorso al giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva R.G.E. xxxx/2018, il Sig. **DEBITORE ESECUTATO**, esecutato-opponente, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo:

- la presenza di una causa di improcedibilità dell'esecuzione in quanto per ben due volte, alla data del 12/01/2022 e del 07/07/2022, veniva fissata la vendita del compendio pignorato che, però, non poteva aver luogo per mancata possibilità di eseguire i servizi di pubblicità previsti nell'ordinanza di vendita in quanto non risultava effettuato il pagamento anticipato da parte del creditore procedente che non avanzava neppure richiesta di remissione in termini. Difatti, il pagamento per il servizio di pubblicità avrebbe dovuto essere eseguito dal creditore procedente nei modi e nei termini fissati nell'Ordinanza di vendita dal G.E. che disponeva "la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile".

- la nullità e invalidità dell'esperimento di vendita fissato dal delegato alle vendite successivamente all'avveramento della causa di improcedibilità.

Con ordinanza del 20/10/2022 il Giudice dell'Esecuzione definiva la fase cautelare e fissava in giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione, il Sig. **DEBITORE ESECUTATO** introduceva il giudizio di merito citando in giudizio **CREDITORE PROCEDENTE, SURROGANTE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, CUSTODE GIUDIZIARIO, DELEGATO VENDITE**, insistendo nelle deduzioni e domande già prospettate avanti al giudice dell'esecuzione.

Tanto premesso, l'odierna parte opponente così concludeva in atto di citazione: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, previa sospensione inaudita altera parte della procedura esecutiva pendente dinanzi al medesimo ufficio del Tribunale di Roma, Sezione IV Civile Esecuzioni Immobiliari, G.E. Dott.ssa **OMISSIS**, R.G.E. n. xxxx/2018, per la quale sarebbero previste le vendite per la data del 18.01.2023, accertare e dichiarare con sentenza non impugnabile che nella procedura suddetta si è verificato un evidente e documentato motivo di improcedibilità, a causa del secondo mancato pagamento degli oneri di pubblicità immobiliare per la vendita fissata il giorno 07.07.2022, e conseguentemente decretare l'estinzione della procedura esecutiva. Con vittoria di spese e compensi professionali, 15% spese generali e accessori come per legge".

Instaurato il contraddittorio, gli odierni opposti non si costituivano in giudizio.

All'udienza dell'11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 cod.proc.civ., per espressa rinuncia del Procuratore di parte opponente.

DIRITTO – L’opposizione deve essere accolta.

Infatti, come stabilito in data 9/10/2019 nell’Ordinanza di vendita dal G.E., “la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l’esecuzione verrà dichiarata improcedibile”. Nel caso de quo, per ben due volte il creditore precedente ha mostrato disinteresse nella vendita del compendio pignorato, tesi avvalorata anche dalla mancata richiesta di rimessione in termini non solo successivamente all’esperimento di vendita fissato per la data del 12/01/2022 ma anche per quello del 07/07/2022.

L’omesso versamento entro il termine fissato dal giudice dell’esecuzione implica quindi una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo (oltretutto ascrivibile allo stesso creditore, che non potrà beneficiare, allora, dell’effetto sospensivo della prescrizione: Cass. 09/05/2019, n. 12239).

Inoltre, va rilevato che, seppure i termini fissati dal giudice dell’esecuzione non possano avere natura perentoria, bensì ordinatoria (art. 152 c.p.c.; Cass. 1168/1967), si ritiene che la fissazione di un termine ordinatorio non renda meno cogente la disposizione, dato che il meccanismo previsto dall’art. 154 c.p.c. per la proroga rende sanzionabile l’assenza di una tempestiva richiesta di detta proroga (vds. Cass. 1064/2005 secondo cui: “... peraltro, la proroga, anche d’ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall’art.154 cod.proc.civ. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un’istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine...”).

Inoltre, sotto altro profilo, deve considerarsi:

✓ sia che l’ordinamento non può tollerare che una parte lasci inutilmente spirare il termine (seppure ordinatorio) senza richiedere proroga e senza provvedere ad attività necessarie alla prosecuzione del processo esecutivo (restando il principio dell’impulso di parte, il processo non è nella disponibilità assoluta delle parti sia perché l’art. 484 c.p.c. attribuisce al Giudice il compito di provvedere per condurlo ad epilogo, sia perché il principio costituzionale di ragionevole durata del processo presidia interessi collettivi e la sua violazione ha potenziali effetti negativi sull’apparato giurisdizionale nel suo complesso e sul singolo giudice tenuto a far rispettare il principio costituzionale;

✓ sia che la “chiusura anticipata” è riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e, dopo la riforma del 2006, è espressamente considerata dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c. e, da ultimo dall’art. 164 bis disp. att. c.p.c.;

✓ sia che il legislatore ha espressamente dato avallo all’interpretazione giurisprudenziale con l’introduzione dell’art. 631bis c.p.c. che espressamente sancisce l’omesso versamento del fondo spese per provvedere alla pubblicazione sul PVP con l’estinzione della procedura esecutiva.

Esistono giusti motivi, attesa la non opposizione delle parti opposte, per dichiarare irripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

✓ dichiara l’improcedibilità della procedura esecutiva del Tribunale ordinario di Roma n. R.G. Es. xxxx/2018;

✓ dichiara irripetibili le spese di lite.

Tribunale di Roma, 12/01/2023

Il Giudice
Fernando Scolaro

****Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***